



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI PISA

Piazza della Repubblica - 56100 - Pisa - tel. 050.513.711 - fax. 050.513.807 - e-mail: tribunale.pisa@giustizia.it

Il Presidente del Tribunale

visto l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98

Visti gli artt. 50 e 50bis della legge 114 / 2014 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari)

Rilevato che è prevista la possibilità di accedere a domanda e per una sola volta ad un periodo di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari della durata complessiva di 18 mesi;

che il detto tirocinio formativo è riservato a laureati in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale, in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 42-ter, secondo comma, lettera g), del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età;

rilevato che, quando non è possibile avviare al periodo di formazione tutti gli aspiranti muniti dei requisiti di cui al comma 1 si riconosce preferenza, nell'ordine, alla media degli esami indicati, al punteggio di laurea e alla minore età anagrafica e che a parità dei requisiti previsti dal primo periodo si attribuisce preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea;

che per l'accesso allo stage i soggetti interessati devono presentare domanda al Capo dell'ufficio giudiziario con allegata la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui sopra, anche a norma degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

che nella domanda può essere espressa una preferenza ai fini dell'assegnazione, di cui si tiene conto compatibilmente con le esigenze dell'ufficio;

che gli ammessi allo stage sono affidati a un magistrato che ha espresso la disponibilità;

che, allo stato, i magistrati in servizio presso questo Tribunale hanno dato la loro disponibilità a seguire stagisti per un totale di n. 9 unità di cui 5 da assegnare al settore penale e 4 al settore civile

Ritenuto che per la presentazione delle domande relative alla copertura di tali posti è opportuno fissare il termine del 30 novembre 2017, con la previsione che, in caso di insufficiente copertura con le domande presentate entro il predetto termine, saranno prese in considerazione le domande pervenute in data successiva, che verranno esaminate mensilmente fino al completo esaurimento dei posti;

premesso che lo svolgimento dello stage non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.;

che lo stage può essere interrotto in ogni momento dal Capo dell'ufficio, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto

fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio o la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario: che lo stage può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle scuole di specializzazione per le professioni legali, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione; che il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore; che il magistrato formatore redigerà, al termine dello stage, una relazione sull'esito del periodo di formazione da trasmettere a questo Presidente, relazione che, se positiva, avrà la validità prevista ai sensi dell'art. 73 della L.98/13 e *succ modifiche* ; Che le domande già presentate presso questo Tribunale alla data del presente bando ,e non esaminate, conservano validità e non dovranno essere presentate nuovamente ;

DETERMINA

in n. 9 i posti disponibili per il tirocinio di formazione presso il Tribunale di PISA

DISPONE

che le domande di partecipazione, redatte secondo lo schema allegato al presente bando devono essere presentate entro il 30/11/2017 ore 13.00 esclusivamente mediante deposito nella segreteria di questo Tribunale , P.zza della Repubblica , piano primo; alla scadenza del termine indicato saranno esaminate le domande pervenute formando una graduatoria in base ai criteri previsti dall'art. 73 del d.l. n. 69/2013, conv. nella l. 98/2013; in caso di mancata copertura dei posti disponibili, si procederà mensilmente all'esame di eventuali nuove domande pervenute oltre il suddetto termine, sino al completo esaurimento dei posti


DISPONE

che le domande presentate nell'anno 2017 fino alla data odierna, e non esaminate, conservino la loro validità

DISPONE

Che il presente bando sia pubblicato sul sito del Tribunale di Pisa, sul sito della Facoltà di Giurisprudenza e che ne sia data notizia attraverso i quotidiani locali .

Pisa 10/11/2017



H. Presidente Vicario del Tribunale
dott. Nicola Antonio Dinisi